# COMMISSIONE V

# DIFESA

## LXX.

# SEDUTA DI VENERDÌ 27 OTTOBRE 1950

### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

## INDICE

PAG.

**Disegno di legge** (*Rinvio della discussione*):

Periodi di comando di reparto richiesti dall'articolo 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, ai fini dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito. (1551) . 471

PRESIDENTE . . . . . 471, 472
CUTTITTA . . . . . 471
VOCINO . . . . . 471
VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . . . 471

**Disegno di legge** (*Discussione e rinvio*):

Abrogazione dell'articolo 5 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, recante provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (1575) . . . . . 472

PRESIDENTE . . . . . 472, 473
MARZAROTTO, *Relatore* . . . . . 472
AZZI . . . . . 472, 473
COPPI ALESSANDRO . . . . . 473
CUTTITTA . . . . . 473
VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . . . 473

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 473

**La seduta comincia alle 9,30.**

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Discussione del disegno di legge: Periodi di comando di reparto richiesti dall'articolo 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, ai fini dell'avanzamento degli ufficiali dell'esercito. (1551).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Periodi di comando di reparto richiesti dall'articolo 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, ai fini dell'avanzamento degli ufficiali dell'esercito.

Nella mia qualità di Presidente, ed in assenza del relatore, ritengo di dover richiamare l'attenzione della Commissione sul disegno di legge in esame, facendo presente che esso rientra nella categoria di quei provvedimenti che incidono sulla futura legge per l'avanzamento che disciplinerà tutta la materia e che, come normalmente avviene, avrà efficacia retroattiva. Pertanto propongo la sospensiva su questo disegno di legge che ha natura particolare e portata limitata.

CUTTITTA. Vorrei far rilevare che un eventuale rinvio danneggerebbe gli ufficiali indicati negli articoli 2 e 3, i quali non hanno potuto compiere, per cause indipendenti dalla loro volontà, i periodi di comando necessari per l'avanzamento.

Proporrei di rinviare l'esame e la discussione della presente legge a quando sarà presente il relatore.

VOCINO. Mi associo alla proposta di sospensiva.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non mi oppongo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di sospensiva.

(*È approvata*).

**Discussione del disegno di legge: Abrogazio- dell'articolo 5 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, recante provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (1575).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Abrogazione dell'articolo 5 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, recante provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri. Il disegno di legge è stato approvato dalla IV Commissione permanente del Senato.

Invito il relatore, onorevole Marzarotto, a svolgere la sua relazione.

MARZAROTTO, *Relatore*. Perché si possa meglio comprendere il disegno di legge che si discute, permettetemi che dia lettura dell'articolo 5 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, il quale suona così: « I sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sottoposti a procedimento penale senza essere detenuti possono essere sospesi dal servizio ed inviati in licenza in attesa del giudizio ».

Abrogando questo articolo, i sottufficiali dei carabinieri vengono sottoposti alle norme del regolamento sullo stato dei sottufficiali le quali prevedono la sospensione dal grado consistente nella perdita del grado e degli assegni mentre la sospensione dal servizio prevista dall'articolo 5 comporta soltanto l'invio in licenza illimitata con assegni ridotti a metà.

Da informazioni assunte, mi risulta che il provvedimento non è stato proposto dal comando generale dell'Arma; ma si ha ragione di ritenere che esso sia stato consigliato dal fatto che sono in corso modifiche al regolamento sullo stato dei sottufficiali al fine di estendere a tutti l'istituto della sospensione dal servizio, riconosciuto più idoneo di quello della sospensione dal grado.

Ora appare quanto meno strano che, in attesa di estendere a tutti i sottufficiali la norma più favorevole, si voglia abrogare la medesima per coloro che già ne usufruiscono, e pertanto chiedo che venga sospesa la discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Per chiarezza, leggo la relazione del Ministero della difesa, che il Senato ha tenuto presente nell'approvare il disegno di legge, e che è del seguente tenore:

« L'articolo 5 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, prevede la sospensione dal servizio — ed il conseguente invio in licenza illimitata con assegni ridotti a metà — per i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sottoposti a procedimento penale senza essere detenuti. Nessun provvedimento del genere è invece contemplato per i sottufficiali delle altre armi e servizi dell'Esercito ai quali, secondo le norme contenute nel regolamento sullo stato dei sottufficiali, approvato con regio decreto 31 gennaio 1907, n. 145, si applica, siano o non detenuti in attesa di giudizio penale, la sospensione dal grado. La norma contenuta nel citato articolo 5 della legge n. 1225, è, quindi, particolare all'Arma dei carabinieri e, come tale, ha determinato una diversità di trattamento tra personali appartenenti entrambi alla stessa Forza armata. Poiché si è ora riconosciuto che la sospensione dal grado applicata nei confronti dei sottufficiali di carriera in attesa di giudizio risulta un provvedimento troppo severo, mentre l'istituto più idoneo appare la sospensione dal servizio che, pur allontanando temporaneamente dal reparto il sottufficiale decaduto dal prestigio e dall'autorità, gli conserva il grado e gli assegni ridotti, sono in corso modifiche al suddetto regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, al fine di estendere quest'ultimo istituto a tutti i sottufficiali di carriera in attesa di giudizio penale, nonché, colmando in tal modo una lacuna dell'attuale legislazione, in attesa di giudizio disciplinare. Stabilita così una disciplina uniforme della materia in sede di regolamento, si rende necessario abrogare il ripetuto articolo 5 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, vigente per i carabinieri, ai quali conseguentemente, in mancanza di una disposizione particolare, si applicheranno le norme comuni sancite per tutti i sottufficiali dell'Esercito ».

Effettivamente vi è ragione di rimanere perplessi. Sono anch'io del parere di sospendere la discussione, rinviandola ad altra seduta in cui il rappresentante del Governo ci possa fornire chiarimenti tali da consentirci di votare con cognizione di causa.

AZZI. Mi pare che non vi sia alcuna contraddizione; la relazione è molto semplice. Noi vogliamo modificare il regolamento in modo che la disposizione della sospensione dal servizio sia uguale per tutti; modificato il regolamento, l'articolo 5 della legge precedente non ha più ragion d'essere.

PRESIDENTE. Ma il regolamento non c'è ancora.

AZZI. Si sta preparando. Sono in corso delle modifiche.

COPPI ALESSANDRO. Con un regolamento non si può modificare una legge. Siccome l'articolo 5 di cui ci si propone l'abrogazione è legge, si rende necessaria una legge.

CUTTITTA. Concordo con la proposta del relatore.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. — L'abrogazione dell'articolo 5 verrebbe a fissare una unicità di trattamento per tutti i sottufficiali, sulla base del regolamento, in quanto attualmente i sottufficiali dei carabinieri hanno un trattamento diverso da quello dei sottufficiali delle altre Forze armate.

PRESIDENTE. Poiché esistono dei dubbi, è opportuno rinviare la discussione ad altra seduta. Nel frattempo il Relatore prenderà contatto anche con l'onorevole Sottosegretario e riferirà più ampiamente, tanto più che la legge non ha un carattere di urgenza estrema.

Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge nn. 1564, 1552 e 1467, esaminati in precedenti sedute.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Aumento del soprassoldo giornaliero per servizi speciali al personale dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica ». (1564):

Presenti e votanti . . . . 29
Maggioranza . . . . . 15
Voti favorevoli . . . . 22
Voti contrari . . . . 7

(*La Commissione approva*).

« Modifiche all'ultimo comma dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni ». (1552):

Presenti e votanti . . . . 29
Maggioranza . . . . . 15
Voti favorevoli . . . . 22
Voti contrari . . . . 7

(*La Commissione approva*).

« Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, ed all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1579 ». (1467):

Presenti e votanti . . . . 29
Maggioranza . . . . . 15
Voti favorevoli . . . . 22
Voti contrari . . . . 7

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Chatrian, Guerrieri Filippo, Azzi, Coppi Alessandro, Bettinotti, Boldrini, Bonfantini, Borellini Gina, Carròn, Cecconi, Codacci Pisanelli, Cuttitta, Fadda, Fanelli, Greco Giovanni, Marzarotto, Meda, Melis, Murgia, Orlando, Pagliuca, Pajetta Giuliano, Ricci Mario, Saccenti, Tanasco, Spiazzi, Valandro Gigliola, Viola e Vocino.

**La seduta termina alle 10,30.**

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI